



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI LIQUAMI E/O RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI
PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI
DA PIAVE SERVIZI S.P.A.**

*approvato dal C.d.A. di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 03/05/2023
in vigore dal 01/07/2023*

INDICE

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione.....	4
Art. 2 – Tipologia dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi da conferire e trattare	4
Art. 3 – Priorità di trattamento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi.....	4
Art. 4 – Autorizzazione al conferimento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi	5
Art. 5 – Formulari	7
Art. 6 – Accesso automezzi e personale	7
Art. 7 – Programmazione e modalità di conferimento	8
Art. 8 – Operazioni di scarico	10
Art. 9 – Orario per i conferimenti	10
Art. 10 – Controlli e campionamenti.....	11
Art. 12 – Tariffe/Corrispettivi.....	12
Art. 13 – Pagamenti.....	12
Art. 14 – Penali, sospensioni, divieto di conferimento/smaltimento e revoca dell'autorizzazione	13
Art. 15 - Trattamento dei dati personali	14
Art. 16 – Rispetto del Regolamento. Rinvio.....	15
Art. 17 – Modifica del Regolamento	15
Art. 18 – Entrata in vigore del Regolamento. Disciplina transitoria e abrogazioni.....	15

ALLEGATI

- 1. Modello di Domanda autorizzazione conferimento liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso impianti depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.**
- 2. Analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto speciale liquido da conferire. Tabella parametri e indicazioni.**
- 3. Fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa. Criteri e indicazioni.**

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 110 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il conferimento, mediante speciali mezzi di trasporto su strada (es. autobotte), di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti da PIAVE SERVIZI S.P.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio del sub-Ambito c.d. “Sinistra Piave” dell’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”, e autorizzati al trattamento degli stessi.

Art. 2 – Tipologia dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi da conferire e trattare

Possono essere conferiti e trattati presso gli impianti di depurazione autorizzati in regime di comunicazione e gestiti da PIAVE SERVIZI S.P.A., solo i liquami e/o i rifiuti speciali liquidi che rientrano nelle tipologie espressamente autorizzate per ciascun impianto, identificate come segue:

- CER 200304 (fanghi delle fosse settiche);
- CER 200306 (rifiuti prodotti dalla pulizia delle fognature);
- CER 190805 (fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane);

purché provenienti dall’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” oppure da altro Ambito Territoriale Ottimale sprovvisto di impianti adeguati e compatibili con il processo biologico degli impianti e fatte salve eventuali ulteriori disposizioni interne più restrittive che possono essere adottate da PIAVE SERVIZI S.P.A. a fronte di specifiche esigenze tecnico gestionali.

Art. 3 – Priorità di trattamento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi

1. Tenuto conto della capacità di trattamento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi degli impianti di depurazione sopra individuati, lo scarico ed il trattamento degli stessi avverrà, secondo i seguenti criteri/ordine di priorità:
 - a) provenienza dal territorio comunale in cui è ubicato l’impianto di depurazione ove avverrà il trattamento e/o da quello dei Comuni le cui reti fognarie confluiscono presso il medesimo impianto;
 - b) provenienza da attività di gestione del Servizio Idrico Integrato svolta da PIAVE SERVIZI S.P.A. nel territorio di propria competenza;
 - c) provenienza dal territorio dei Comuni Soci di PIAVE SERVIZI S.P.A. appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”;
 - d) provenienza dal territorio degli altri Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”;

- e) provenienza da altri Comuni extra Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” sprovvisti di impianti di depurazione adeguati.
2. Nel caso di pari priorità, avranno la precedenza i liquami e/o rifiuti speciali liquidi provenienti dallo spurgo di fosse settiche e fognature di insediamenti abitativi e assimilati rispetto agli altri liquami e/o rifiuti speciali liquidi autorizzati.

Art. 4 – Autorizzazione al conferimento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi

1. Il conferimento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi deve essere preventivamente autorizzato da PIAVE SERVIZI S.P.A., previo parere favorevole del Tecnico Responsabile dell'impianto di depurazione di destino o suo incaricato. A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare alla Società l'apposita domanda debitamente compilata, di cui al successivo punto n. 2.

L'autorizzazione al conferimento potrà essere rilasciata a:

- il produttore;
- il trasportatore;
- l'intermediario.

2. La domanda di autorizzazione al conferimento, redatta su apposito modulo predisposto da PIAVE SERVIZI S.P.A. (allegato n. 1) e reperibile sul sito aziendale (www.piaveservizi.eu), dovrà essere presentata a quest'ultima compilata in ogni sua parte e corredata dei documenti necessari ivi indicati, pena la mancata accettazione della stessa.

In particolare, la suddetta domanda dovrà contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente l'autorizzazione al conferimento;
- b) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di cui trattasi;
- c) copia del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- d) copia di tutte le autorizzazioni che l'Impresa richiedente possiede (stoccaggio, trasporto...) in merito ai liquami e/o rifiuti speciali liquidi di cui alla domanda;
- e) estremi di identificazione (marca, modello, targa, capacità massima di carico, peso a vuoto) e/o copia del libretto di circolazione dei mezzi utilizzati per il trasporto presso l'impianto dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi oggetto della richiesta;
- f) elenco nominativi del personale addetto al trasporto da autorizzare all'ingresso impianto;
- g) classificazione codice CER del/i rifiuto/i da conferire e relativa descrizione;
- h) copia delle analisi chimiche che identifichino i liquami e/o rifiuti speciali liquidi da autorizzare, secondo le disposizioni previste nella tabella approvata dalla PIAVE SERVIZI S.P.A. e allegata al presente Regolamento (allegato n. 2), sottoscritte da un professionista abilitato. Il certificato di analisi dovrà essere rinnovato e presentato a PIAVE SERVIZI S.P.A. con cadenza annuale; in mancanza, alla scadenza del certificato, non sarà più consentito l'accesso agli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.;
- i) indicazione per ciascun CER del quantitativo medio mensile e annuo che si presume di conferire (espresso in kg);

- j) copia del “Documento unico di valutazione rischi interferenti” (di seguito DUVRI) predisposto da PIAVE SERVIZI S.P.A. e allegato alla domanda di autorizzazione, sottoscritto per presa visione e accettazione;
 - k) dichiarazione di aver stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza a copertura della Responsabilità Civile (RC), Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), Responsabilità Civile verso Operai o prestatori d’opera (RCO) e Responsabilità Civile Diversi (RCD), a garanzia anche dell’attività aziendale svolta nelle aree oggetto dell’autorizzazione presentata nonché la polizza ambientale se prevista dalla normativa in materia.
3. Il soggetto richiedente dovrà inoltre presentare, per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di accoglimento della domanda, idonea fidejussione bancaria o una polizza fidejussoria assicurativa avente come beneficiaria PIAVE SERVIZI S.P.A. che sia in ogni caso incassabile a semplice richiesta scritta di quest’ultima, per un importo minimo di Euro 30.000,00, per la copertura di eventuali danni causati da quanto conferito e/o dall’attività connessa (trasporto, scarico...), per il recupero delle spese relative al disinquinamento, alla bonifica ed al ripristino delle condizioni operative dell’impianto, e per il mancato introito nel periodo necessario alla ripresa del normale funzionamento del depuratore e/o per eventuali penali di cui all’art. 14 dovute ad inosservanza del presente Regolamento e/o in ragione di inadempienze o irregolarità riferite allo stesso commesse dalla Impresa autorizzata al conferimento (allegato n. 3).

La garanzia dovrà:

- essere valida per tutto il periodo di durata dell’autorizzazione;
- prevedere l’esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Cod. Civ. nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Cod. Civ.;
- prevedere l’operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di PIAVE SERVIZI S.P.A..

Lo svincolo di detta garanzia sarà disposto da PIAVE SERVIZI S.P.A. su richiesta dell’Impresa previa verifica dell’insussistenza di eventuali inadempimenti e/o pendenze a carico della stessa.

La mancata presentazione della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria assicurativa determinerà la sospensione della domanda presentata e in ogni caso il divieto di conferimento da parte dell’Impresa richiedente.

4. PIAVE SERVIZI S.P.A., previa adeguata istruttoria della pratica, rilascerà all’Impresa richiedente l’autorizzazione al conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della relativa richiesta, fatta salva in ogni caso la presentazione, entro il termine di cui al punto n. 3, della fidejussione bancaria o di una polizza fidejussoria assicurativa. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di una fidejussione bancaria o una polizza fidejussoria assicurativa con le caratteristiche di cui al precedente punto n. 3.
5. Qualora la documentazione presentata risultasse difforme, incompleta e/o insufficientemente chiara, PIAVE SERVIZI S.P.A. potrà richiedere le integrazioni necessarie entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di acquisizione della

- relativa richiesta, procedendo alla sospensione del suddetto termine di 30 (trenta) giorni per una sola volta e per un massimo di 15 (quindici) giorni entro i quali l'Impresa richiedente dovrà presentare le integrazioni richieste. La mancata presentazione delle suddette integrazioni determinerà la sospensione della domanda presentata.
6. L'autorizzazione al conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi sarà rilasciata per un periodo di 4 (quattro) anni e potrà essere rinnovata presentando apposita domanda almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza prevista.
 7. Qualora l'Impresa autorizzata intenda effettuare variazioni significative (nuovo reflu, nuovi automezzi...) e/o integrazioni alle informazioni e/o dati contenute nella domanda già presentata e/o nei relativi allegati, dovrà darne preventiva comunicazione a PIAVE SERVIZI S.P.A. provvedendo ad aggiornare/integrare la relativa documentazione. Il conferimento potrà avvenire solamente dopo il rilascio da parte di PIAVE SERVIZI S.P.A., entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, dell'autorizzazione modificata e/o integrata.
 8. Con la sottoscrizione e la presentazione della domanda di autorizzazione al conferimento, l'Impresa richiedente accetta e si obbliga ad osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento e dei relativi allegati nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia. La medesima, inoltre, è tenuta al rispetto delle disposizioni vigenti presso l'impianto di depurazione cui è autorizzata ad accedere, comprese le indicazioni operative che verranno fornite dal personale dell'impianto.

Art. 5 – Formulari

1. Il conferimento dei rifiuti deve essere obbligatoriamente accompagnato, a seconda del codice CER oggetto dello stesso, dal formulario di identificazione del rifiuto (FIR) o dal Modello Unico, e, in ogni caso, dalla documentazione prevista dalla vigente normativa in materia debitamente compilata e firmata in modo leggibile. La documentazione di accompagnamento dei rifiuti dovrà adeguarsi alle eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire in materia.

Art. 6 – Accesso automezzi e personale

1. L'accesso agli impianti sarà concesso solo ed esclusivamente agli automezzi e al personale indicati nell'autorizzazione al conferimento, muniti della documentazione di cui al successivo punto n. 2, nonché all'eventuale personale viaggiante a bordo degli stessi. Eventuali sostituzioni di veicoli e/o soggetti già autorizzati per il trasporto di rifiuti dovranno essere tempestivamente comunicate a PIAVE SERVIZI S.P.A. con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 4, punto n. 7.
2. Per accedere all'impianto di depurazione gli automezzi conferenti dovranno essere muniti dei seguenti documenti:
 - copia dell'autorizzazione al conferimento per il liquame e/o rifiuto speciale liquido in consegna;

- formulario di cui all'art. 5 debitamente compilato;
 - eventuale bindello di pesatura di cui al successivo art. 7, punto n. 7.
3. L'accesso, in ogni caso, sarà consentito solo dopo verifica, da parte del personale addetto alla gestione dell'impianto, dell'esistenza, regolarità e validità dei citati documenti. Una volta effettuata la suddetta verifica, il personale a bordo degli automezzi dovrà attenersi alle istruzioni impartite dall'addetto nonché a quanto previsto nel presente Regolamento e nei relativi allegati.
 4. La circolazione nell'area dell'impianto dovrà avvenire nell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza impartite in eventuali appositi documenti predisposti da PIAVE SERVIZI S.P.A. tra cui il DUVRI, di cui all'art. 4, punto n. 2, lettera j), nonché nel rispetto della segnaletica adottata, dei percorsi stabiliti e delle prescrizioni comunicate a tutti i conducenti da parte del personale dell'impianto.

Art. 7 – Programmazione e modalità di conferimento

1. Il conferimento di liquami deve essere preventivamente autorizzato come previsto nell'art. 4.
2. L'Impresa conferente dovrà comunicare a PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o all'eventuale Impresa alla quale è stata affidata la gestione tecnico-operativa dell'impianto di depurazione (di seguito Gestore Tecnico), tramite e-mail o fax entro il giorno stabilito da PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o dal Gestore Tecnico dell'impianto, la quantità di liquami che prevede di conferire nella settimana successiva. Il giorno seguente, sulla base delle richieste ricevute e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o Gestore Tecnico o suo incaricato provvederà a determinare il programma degli smaltimenti, stabilendo il quantitativo di rifiuti effettivamente riservato ad ogni singola Impresa e comunicandolo agli interessati.
3. Il quantitativo massimo conferibile non potrà superare quello dichiarato nella domanda di autorizzazione, salvo diversa decisione di PIAVE SERVIZI S.P.A., sentito il parere del Gestore Tecnico o suo incaricato.
4. Qualora l'Impresa sia impossibilitata a conferire il quantitativo di rifiuto prenotato, dovrà comunicare telefonicamente e/o tramite fax o e-mail a PIAVE SERVIZI S.p.A. o al Gestore Tecnico dell'impianto o suo incaricato l'annullamento del conferimento entro le ore 10.00 del giorno previsto per il conferimento, al fine di consentire la modifica del programma degli smaltimenti e la destinazione dei volumi non utilizzati ad altri soggetti. In caso di ripetuta mancata osservanza di tale obbligo di comunicazione o qualora l'Impresa non dovesse effettuare, senza alcun preavviso e/o giustificazione, il conferimento prenotato di cui al punto n. 2, potrà essere applicata dalla PIAVE SERVIZI S.P.A., una penale secondo quanto previsto dall'art. 14, punto n. 1.
5. Lo scarico del liquame e/o del rifiuto speciale liquido dovrà essere effettuato esclusivamente presso l'impianto di depurazione indicato nell'autorizzazione. Lo

stesso potrà iniziare solo dopo l'eventuale campionamento e/o controllo di cui al successivo art. 10, e previo specifico consenso all'immissione nell'apposito punto localizzato presso l'impianto (o in altre sezioni idonee) alla presenza del personale di PIAVE SERVIZI S.P.A. o del Gestore Tecnico dell'impianto.

6. PIAVE SERVIZI S.P.A. o il Gestore Tecnico dell'impianto potrà rifiutare, interrompere o limitare il quantitativo da scaricare ovvero interrompere in qualsiasi momento l'operazione di immissione a suo insindacabile giudizio qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- situazione di pericolo per gli operatori presenti;
- non conformità del liquame e/o rifiuto speciale liquido oggetto dello scarico a quanto autorizzato;
- possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull'ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali...);
- esecuzione interventi di manutenzione;
- mancato rispetto dei limiti di accettabilità posti dall'organo di controllo nei confronti di PIAVE SERVIZI S.P.A. per lo scarico finale dell'impianto di depurazione;
- problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe...) ed ogni altra motivazione tecnico/gestionale inerente la funzionalità degli impianti.

In ogni caso nessun indennizzo sarà dovuto alle Imprese autorizzate per la limitazione e/o l'interruzione del conferimento di cui sopra.

7. Presso gli impianti riceventi dotati di pesa propria, farà testo esclusivamente il bindello di pesatura rilasciato da PIAVE SERVIZI S.P.A. Nel caso in cui invece l'impianto non sia dotato di un proprio sistema di pesatura o qualora venga rilevato un malfunzionamento delle pese esistenti tale da impedirne il corretto uso - di cui verrà data prontamente comunicazione alle Imprese - le relative determinazioni potranno essere effettuate alternativamente:

- o tramite bindello di pesatura presso una pesa pubblica o un impianto di pesatura espressamente concordato per iscritto tra la PIAVE SERVIZI S.P.A. ed il titolare dell'autorizzazione al conferimento;
- o in base alla capacità volumetrica massima del veicolo (vuoto per pieno).

In ogni caso all'impianto di depurazione di destino non saranno accettate pesate effettuate con sistemi di pesatura installati su mezzi propri dell'Impresa conferente.

La quantità massima giornaliera di smaltimento che l'impianto di depurazione può trattare sarà determinata di volta in volta dal Tecnico Responsabile o suo incaricato, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio e comunque sempre nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e ripartita dallo stesso tra i vari conferimenti autorizzati.

Art. 8 – Operazioni di scarico

1. Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato in servizio presso l'impianto di depurazione nonché di quanto previsto dal presente Regolamento, dal DUVRI, di cui all'art. 4, punto n. 2, lettera j), e da tutte le altre disposizioni previste in materia.
2. PIAVE SERVIZI S.P.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone che si dovessero verificare nel corso delle operazioni di conferimento (accesso, scarico...) a causa della mancata osservanza del presente Regolamento e/o delle istruzioni impartite dal personale di PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o del Gestore Tecnico dell'impianto ovvero per imperizia, negligenza o imprudenza degli incaricati del titolare dell'autorizzazione al conferimento e/o da parte di terzi da questi autorizzati.
3. Durante la fase di scarico i conducenti dei veicoli autorizzati dovranno attenersi inoltre alle seguenti regole:
 - evitare fuoriuscite di qualsiasi liquido e/o solido dall'area di scarico. L'Impresa conferente sarà responsabile di eventuali perdite e/o sversamenti di liquame dal veicolo all'interno dell'impianto e dovrà procedere direttamente alla relativa pulizia ovvero rimborsare a PIAVE SERVIZI S.P.A. o al Gestore Tecnico dell'impianto le spese sostenute per quest'ultima, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni;
 - effettuare lo scarico della parte liquida del rifiuto nella specifica griglia adibita alla raccolta dello stesso esclusivamente per gravità: è espressamente vietato qualsiasi tipo di flussaggio;
 - non allontanarsi dall'area di scarico;
 - divieto di salire su qualsiasi vasca dell'impianto e/o aggirarsi per lo stesso.

A scarico ultimato sarà compito del conducente provvedere alla pulizia di eventuali fuoriuscite e/o tracimazioni di qualsiasi rifiuto liquido e/o solido secondo quanto sopra previsto, nonché di controllare il proprio automezzo verificando la presenza, e in tal caso rimuovendo, di eventuali rifiuti di percolazione.

4. Tutti gli automezzi dei conferitori dovranno essere in condizioni di regolare efficienza e di provata sicurezza di guida; inoltre non dovranno mai presentare problemi di tenuta dei rifiuti e/o dei liquidi di percolazione.

Art. 9 – Orario per i conferimenti

1. Il conferimento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti dalla PIAVE SERVIZI S.P.A. potrà essere effettuato secondo gli orari specificati nell'autorizzazione rilasciata.
2. In particolare:

- Depuratore di Via Ca' di Villa, Conegliano (TV), dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (ultimo ingresso alle ore 16.30) ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (ultimo ingresso alle ore 11.30);
 - Depuratore di Via Marconi, Quarto d'Altino (VE), dal lunedì al giovedì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 (ultimo ingresso alle ore 16.00) e il venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (ultimo ingresso alle ore 12.00).
3. Solo eccezionalmente, nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentito all'Impresa di effettuare il conferimento in orari diversi da quelli sopra indicati, previa specifica richiesta e autorizzazione da parte di PIAVE SERVIZI S.p.A. e/o del Gestore Tecnico dell'impianto oggetto della richiesta
 4. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di PIAVE SERVIZI S.p.A. di adottare, anche in via temporanea, orari diversi in relazione alle esigenze dei singoli impianti.

Art. 10 – Controlli e campionamenti

1. In corrispondenza di ogni conferimento verrà effettuato da PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o dal Gestore Tecnico dell'impianto un prelievo di un campione dello stesso che verrà conservato presso la struttura in idonee condizioni di temperatura per almeno 7 (sette) giorni.
2. PIAVE SERVIZI S.P.A. ed il Gestore Tecnico dell'impianto si riservano la facoltà di verificare, eseguendo opportune analisi sui suddetti campioni e/o direttamente sul rifiuto contenuto nell'autobotte, la corrispondenza di ciascun conferimento con quanto dichiarato dal titolare dell'autorizzazione. Tale controllo potrà essere inoltre effettuato prima o durante le operazioni di scarico. Qualora tale verifica rilevi la non conformità del conferimento a quanto dichiarato ed autorizzato, il conferente sarà tenuto a rimuovere, caricare ed allontanare immediatamente il carico a proprie cure e spese, fatto salvo l'eventuale rimborso di costi aggiuntivi e/o il risarcimento di danni.
3. In ogni caso PIAVE SERVIZI S.P.A. ed il Gestore Tecnico dell'impianto si riservano altresì la facoltà di effettuare un campionamento di quanto conferito suddiviso in tre parti e sigillato in appositi contenitori contrassegnati dagli intervenuti. Dei tre campioni così ottenuti, uno verrà consegnato all'Impresa autorizzata/conferente, uno verrà consegnato da PIAVE SERVIZI S.P.A. ad un laboratorio incaricato dell'esecuzione del controllo analitico, mentre uno resterà presso l'impianto di depurazione a disposizione dell'Impresa conferente per l'eventuale contraddittorio.
4. I costi del campionamento e delle analisi sono a carico del titolare dell'autorizzazione al conferimento qualora non risultino conformi a quanto dichiarato ed autorizzato. In caso di accertata discordanza fra i valori rilevati dal laboratorio incaricato dall'Impresa conferente e quelli rilevati dal laboratorio del Gestore Tecnico dell'impianto, valgono in ogni caso quest'ultimi.

5. PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o il Gestore Tecnico potrà effettuare, in qualsiasi tempo e senza preavviso, le indagini, verifiche, sopralluoghi, analisi e/o qualsiasi altro controllo che riterrà necessari per tutelare il corretto funzionamento dell'impianto e, in particolare, il processo biologico dello stesso.

Art. 11 – Sicurezza

1. All'interno dell'impianto di depurazione il personale di cui all'art. 6, punto n. 1 sarà tenuto a rispettare scrupolosamente le istruzioni impartite da PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o dal Gestore Tecnico dell'impianto nonché quanto previsto nel DUVRI, di cui all'art. 4, punto n. 2, lettera j), e dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
2. In caso di inosservanza ripetuta di quanto sopra, è facoltà di PIAVE SERVIZI S.P.A. e/o del Gestore Tecnico dell'impianto di proporre alla stessa, di procedere alla sospensione e/o revoca dell'autorizzazione al conferimento secondo quanto previsto dall'art. 14.
3. L'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto al servizio nonché degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
4. L'Impresa autorizzata è tenuta ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche dotandolo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 12 – Tariffe/Corrispettivi

1. Per il servizio di smaltimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti gestiti da PIAVE SERVIZI S.P.A. è dovuta una tariffa/corrispettivo, commisurata alla quantità e qualità degli stessi, determinata in osservanza alla formulazione tariffaria approvata dall'Autorità competente in materia secondo quanto previsto per legge.
2. Eventuali variazioni delle tariffe/corrispettivi fissate, e la relativa decorrenza, saranno comunicate ai soggetti autorizzati, a mezzo PEC, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'adozione del relativo provvedimento.
3. Ove consentito, l'acqua eventualmente prelevata da parte dei soggetti autorizzati da fonte di approvvigionamento autonomo (pozzo) e/o da impianto di acquedotto presente presso l'impianto di depurazione sarà addebitata nei confronti dell'Impresa conferente con la prima fattura utile secondo il corrispettivo stabilito, di anno in anno, da PIAVE SERVIZI S.P.A. per detto approvvigionamento.

Art. 13 – Pagamenti

1. La fatturazione del corrispettivo dovuto per il servizio oggetto del presente Regolamento sarà effettuata mensilmente da PIAVE SERVIZI S.P.A. sulla base delle accertate quantità di rifiuti conferiti.

2. Il pagamento dovrà essere eseguito a favore di PIAVE SERVIZI S.P.A. mediante ricevuta bancaria 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura. In caso di ritardato pagamento decorreranno, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi di mora e, decorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza prevista, potrà essere disposta la sospensione del ricevimento dei rifiuti. Decorsi ulteriori 7 (sette) giorni dall'avvenuta sospensione senza che sia stato effettuato il pagamento dovuto, PIAVE SERVIZI S.P.A. ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e procedere al contestuale recupero forzoso del credito, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni.

Art. 14 – Penali, sospensioni, divieto di conferimento/smaltimento e revoca dell'autorizzazione

1. Nel caso in cui il soggetto autorizzato non ottemperi alle disposizioni del presente Regolamento e/o dei relativi allegati sarà applicata - salva diversa specifica indicazione - per ogni violazione una penale da Euro 500,00 a Euro 5.000,00, graduata secondo la gravità della stessa; fatto salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni all'impianto e/o processo depurativo e la facoltà per PIAVE SERVIZI S.p.A., in presenza di reiterate violazioni, di sospendere e/o revocare l'autorizzazione al conferimento.
2. Qualora il soggetto autorizzato conferisca liquami e/o rifiuti speciali liquidi di tipologia e/o qualità difforme rispetto a quelli autorizzati, e il trattamento degli stessi comporti ulteriori costi di trattamento e smaltimento, oltre a quanto previsto negli artt. 7, punto n. 6, e 10, PIAVE SERVIZI S.P.A. potrà applicare una penale pari al doppio dell'effettivo prezzo di trattamento applicato per quel tipo di rifiuto e sospendere l'autorizzazione per un periodo massimo di 2 (due) mesi. Durante il periodo di sospensione non potranno essere effettuati conferimenti.
3. In caso di ripetuta violazione di quanto previsto al punto n. 2 del presente articolo, il Tecnico Responsabile o suo incaricato provvederà ad informare tempestivamente sia PIAVE SERVIZI S.P.A., che potrà revocare l'autorizzazione, nonché gli organi di controllo preposti.
4. Qualora il soggetto autorizzato consegni un rifiuto non compatibile con il processo di depurazione e/o tossico – nocivo o comunque tale da arrecare pregiudizio al servizio di trattamento, il Tecnico Responsabile o suo incaricato, non appena in possesso delle analisi comprovanti la non rispondenza del campione prelevato, sospenderà immediatamente qualsiasi conferimento da parte dell'Impresa responsabile, fatto salvo in ogni caso il recupero delle spese relative all'eventuale disinquinamento e/o al ripristino del processo depurativo. Oltre a quanto sopra, verrà applicata una penale pari al triplo del prezzo massimo di smaltimento dei liquami moltiplicata per il quantitativo responsabile dell'inquinamento fino a quel momento conferito. Il Tecnico Responsabile o suo incaricato provvederà ad informare tempestivamente PIAVE SERVIZI S.P.A., che potrà revocare l'autorizzazione, nonché gli organi di controllo preposti.

5. In funzione dell'entità e della gravità del danno, PIAVE SERVIZI S.P.A. potrà avvalersi della fidejussione di cui al precedente art. 4 punto n. 3 per il recupero delle spese relative al disinquinamento, alla bonifica ed al ripristino delle condizioni operative dell'impianto, e per il mancato introito nel periodo necessario alla ripresa del normale funzionamento del depuratore.
6. Sono fatte salve le azioni legali previste dalla normativa vigente a tutela del Gestore Tecnico dell'impianto e/o della PIAVE SERVIZI S.P.A., anche per eventuali danni provocati a terzi.

Art. 15 - *Trattamento dei dati personali*

1. L'informativa completa ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati o GDPR), e in osservanza alla vigente disciplina nazionale in materia (D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.), sul trattamento dei dati personali che PIAVE SERVIZI S.P.A. effettuerà sia in sede esame della domanda di conferimento e avvio della relativa procedura che nel successivo rapporto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia, è disponibile nel sito aziendale (www.piaveservizi.eu).
2. Il trattamento avverrà secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza dei dati stessi e i diritti dell'interessato, nel rispetto della citata normativa. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui alla citata disciplina nazionale e comunitaria ed in particolare gli articoli (diritto all'accesso ai dati personali), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione – "diritto all'oblio"), 18 (diritto alla limitazione di trattamento), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del citato Regolamento Europeo e nei limiti indicati dallo stesso, inviando apposita comunicazione scritta al Titolare del trattamento.
3. Titolare del trattamento dei dati è PIAVE SERVIZI S.p.A., con sede legale in 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3, C.F. e P.Iva 03475190272, dati di contatto: tel. 0438 795743, e-mail info@piaveservizi.eu, pec: piaveservizi@legalmail.it. I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono: dpo@piaveservizi.eu oppure a mezzo posta presso la sede legale di 31013 Codognè (TV), via F. Petrarca n. 3.
4. L'interessato potrà, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare reclamo all'autorità nazionale di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 16 – Rispetto del Regolamento. Rinvio

1. Tutti i soggetti autorizzati, loro addetti e incaricati sono tenuti a conoscere e rispettare le disposizioni del presente Regolamento e dei relativi allegati nonché della normativa vigente in materia a cui, per tutto quanto non specificatamente previsto, si rinvia.

Art. 17 – Modifica del Regolamento

1. PIAVE SERVIZI S.P.A. si riserva di modificare e/o integrare in ogni tempo le disposizioni del presente Regolamento dandone tempestiva comunicazione scritta ai soggetti autorizzati almeno 15 (quindici) giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo testo.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le norme, i regolamenti e tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 18 – Entrata in vigore del Regolamento. Disciplina transitoria e abrogazioni

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/07/2023 determinando da tale data la contestuale abrogazione e sostituzione, a tutti gli effetti, di ogni precedente regolamento, provvedimento e/o disposizioni aziendali previgenti applicate e applicabili fino a tale data.

DOMANDA DI **PER IL CONFERIMENTO**
DI LIQUAMI E/O RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI
PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI
DA PIAVE SERVIZI S.P.A.

Spett.le
Piave Servizi S.p.A.
Via F.Petrarca, 3
31013 Codognè (TV)

sottoscritt

Cognome e nome			
Codice Fiscale	Comune o Stato Estero di nascita	Provincia	Data di nascita
Domiciliato per la carica a (Comune)	Provincia	Via	
			N° civico

in qualità di:

 Altro (es. Procuratore, etc) Titolare/Legale Rappresentante Amministratore Delegato

della _____ :

Ragione Sociale			
Sede Legale			N° Tel
N° Fax	E-mail	PEC	
Codice fiscale		P.IVA	

quale:

- produttore
 trasportatore
 intermediario

CHIEDE

l'autorizzazione al conferimento all'impianto di depurazione di _____ di Via _____
dei seguenti liquami e/o rifiuti speciali identificabili con codice:

1)	<input type="checkbox"/>	CER 19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
2)	<input type="checkbox"/>	CER 20.03.04	fanghi delle fosse settiche
3)	<input type="checkbox"/>	CER 20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature

aventi le caratteristiche riportate negli allegati rapporti di prova di seguito elencati con data di campionamento non superiore a 6 mesi, in conformità a quanto stabilito dal "Regolamento per il conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A." (di seguito "Regolamento"), all'Art. 4, punto n. 2, lettera h) e relativo

allegato

	CER	Rapporto di prova n.	Data emissione Rapporto di prova	Data campionamento
1)	19.08.05			
2)	20.03.04			
3)	20.03.06			

l'autorizzazione al conferimento all'impianto di depurazione di _____ di Via _____ dei seguenti liquami e/o rifiuti speciali identificabili con codice:

1)	<input type="checkbox"/>	CER 19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
2)	<input type="checkbox"/>	CER 20.03.04	fanghi delle fosse settiche
3)	<input type="checkbox"/>	CER 20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature

aventi le caratteristiche riportate negli allegati rapporti di prova di seguito elencati con data di campionamento non superiore a 6 mesi, in conformità a quanto stabilito dal "Regolamento per il conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A." (di seguito "Regolamento"), all'Art. 4, punto n. 2, lettera h) e relativo allegato

	CER	Rapporto di prova n.	Data emissione Rapporto di prova	Data campionamento
1)	19.08.05			
2)	20.03.04			
3)	20.03.06			

l'autorizzazione a prelevare da fonte di approvvigionamento idrico autonomo (pozzo) presente al depuratore di Via Ca' di Villa, Conegliano (TV), secondo le condizioni e i termini di cui all'Art. 12 del "Regolamento per il conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.".

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità e ad ogni conseguente effetto di legge

DICHIARA

- I.** che i dati sopra riportati corrispondono al vero;
- II.** che la _____ è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ per l'attività di _____ e di autotrasporto per conto di terzi n. _____ data _____ ;
- III.** che la _____ è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con la seguente posizione:
n. _____ data _____ scadenza _____

e che ogni singolo conferimento sarà accompagnato dalla documentazione prevista dalla legislazione vigente;

VII.

che il proprio personale da autorizzare all'ingresso all'impianto di depurazione di _____ di Via _____ è il seguente

Nome	Cognome	Nome	Cognome

che il proprio personale da autorizzare all'ingresso all'impianto di depurazione di _____ di via _____ è il seguente

Nome	Cognome	Nome	Cognome

VIII. che per ciascuna tipologia di liquami e/o rifiuti speciali liquidi si presume di conferire* i quantitativi medi massimi di seguito indicati

impianto di depurazione di _____ di Via _____			
CER	Descrizione rifiuto	kg/mese	kg/anno
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		
20.03.04	fanghi delle fosse settiche		
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature		

impianto di depurazione di		di Via		
CER	Descrizione rifiuto		kg/mese	kg/anno
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane			
20.03.04	fanghi delle fosse settiche			
20.03.06	rifiuti della pulizia delle fognature			
*esclusi quelli commissionati direttamente da Piave Servizi S.p.A.				

DICHIARA INOLTRE DI

- conoscere, accettare e di obbligarsi ad osservare tutte le prescrizioni, norme e condizioni per il conferimento riportate nel vigente “Regolamento per il conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi agli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.” adottato dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 03/05/2023, e nei relativi allegati, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa prevista dalla normativa vigente in materia;
- accettare ed osservare sia tutte le indicazioni operative che verranno fornite dal personale presente al depuratore e del “Documento di coordinamento attività di transito e trasporto presso l’impianto di depurazione sito in Conegliano, in Via Ca’ di Villa”, che le norme tecnico gestionali, le disposizioni, anche in materia di sicurezza, vigenti presso gli impianti di depurazione oggetto della presente domanda, restituendo, controfirmato per accettazione, il DUVRI allegato, dopo averlo opportunamente compilato nelle apposite parti;
- conoscere ed accettare le tariffe determinate ed applicate da Piave Servizi S.p.A. in osservanza alla formulazione tariffaria approvata dall’Autorità competente per legge;
- impegnarsi a presentare, per il rilascio dell’autorizzazione al conferimento, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di accoglimento della presente domanda, con le modalità di cui al citato Regolamento, una fidejussione bancaria o una polizza fidejussoria assicurativa, avente validità pari a tutto il periodo di durata dell’autorizzazione e come beneficiaria la Piave Servizi S.p.A., per un importo minimo di Euro 30.000,00, in conformità a quanto stabilito dal “Regolamento.” all’Art. 4, punto n. 3 e relativo allegato, per la copertura di eventuali danni causati da quanto conferito e/o all’attività connessa (trasporto, scarico...) per il recupero delle spese relative al disinquinamento, alla bonifica ed al ripristino delle condizioni operative dell’impianto e per il mancato introito nel periodo necessario alla ripresa del normale funzionamento del depuratore e/o per eventuali penali di cui all’art. 14 dovute ad inosservanza del presente Regolamento e/o in ragione di inadempienze o irregolarità riferite allo stesso commesse dalla _____, autorizzata al conferimento;
- impegnarsi ad integrare il valore di tale fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa qualora la Piave Servizi S.p.A. ne disponga, nei termini e con le modalità di cui al citato Regolamento;
- di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dall’art. 15 dello stesso.

ALLEGA

- copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio con validità non superiore a 6 mesi o certificazione sostitutiva dello stesso, con sottoscrizione non autentica ma con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
- copia del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- copia di tutte le autorizzazioni che la _____ possiede (stoccaggio, trasporto...) in merito ai liquami e/o rifiuti

speciali liquidi di cui alla presente istanza;

- copia analisi chimiche secondo le modalità previste nel Regolamento all'Art 4, punto n. 2, lettera h) e relativo allegato.

(Luogo e data di compilazione)

(Firma e timbro del Dichiarante)

Il sottoscritto _____ funzionario di Piave Servizi S.p.A. attesta che la firma di cui alla presente dichiarazione è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione di

L'incaricato di Piave Servizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto **ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia**, non autenticata **di un documento di identità** del dichiarante, all'ufficio competente via fax, via mail, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

	Allegato n. 2	27/04/2023
	Tabella parametri chimici identificativi per analisi liquami e/o rifiuti speciali liquidi da conferire presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.	REV. 1
		Pag. 1 di 2

Oggetto: Art. 4 – Autorizzazione allo scarico dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi – del “Regolamento per il conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.”.

Analisi chimiche di caratterizzazione del rifiuto speciale liquido da conferire. Tabella parametri e indicazioni.

Si riporta di seguito la **Tabella** in cui sono indicati, ai sensi dell’Art. 4, punto n. 2, lett. h) del citato Regolamento, i parametri chimici identificativi da determinarsi per l’effettuazione delle analisi dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi per i quali presentata a Piave Servizi S.p.A. la domanda di autorizzazione al conferimento.

Tabella

Parametri chimici analisi liquami e/o rifiuti speciali liquidi conferiti presso i depuratori gestiti da Piave Servizi S.p.A.
pH
Densità
Residuo secco a 105°C
Conducibilità
COD
BOD5
Solidi sospesi totali
Solidi sospesi volatili
Azoto totale
Fosforo totale
Aldeidi totali (metodo colorimetrico)
Rame
Zinco
Piombo
Nichel
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo VI
Manganese
Mercurio
Ferro
Selenio
Stagno
Alluminio
Vanadio
Boro
Bario



Allegato n. 2

Tabella parametri chimici identificativi per analisi liquami e/o rifiuti speciali liquidi da conferire presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.

27/04/2023

REV. 1

Pag. 2 di 2

Cloruri
Solfati
Inquinanti organici persistenti
Idrocarburi totali
Composti organo alogenati compresi i pesticidi clorurati
Grassi ed Olii animali e vegetali
Pesticidi fosforati
Solventi Organici Aromatici
Solventi Organici Azotati
Fenoli
Composti organici dello stagno
Tensioattivi totali
PFAS (Solo per CER 19.08.05)

In particolare, si evidenzia che le analisi dovranno essere presentate con la cadenza di seguito indicata:

CER	Descrizione	Cadenza analisi
19.08.05 (*)	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	una volta all'anno per ciascun sito di produzione
20.03.04	fanghi delle fosse settiche	una volta all'anno
20.03.06 (**)	rifiuti della pulizia delle fognature	una volta all'anno

(*) Per rifiuti non provenienti da impianti gestiti da Piave Servizi S.p.A.

(**) Per rifiuti non conferiti su disposizione di Piave Servizi S.p.A.

E inoltre

- la data di campionamento dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi non dovrà essere superiore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione delle analisi. I rapporti di prova avranno validità di un anno da detta data, con obbligo, alla scadenza, di procedere al rinnovo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 4, lett. h) del "Regolamento";
- le modalità di campionamento dovranno essere compatibili con la tipologia di rifiuto da conferire;
- il titolare dell'autorizzazione sarà responsabile della corrispondenza di ciascun conferimento con quanto dichiarato a mezzo delle analisi chimiche presentate;
- non sarà in ogni caso consentito lo smaltimento di rifiuti che non siano accompagnati da rapporti di prova aggiornati;
- a discrezione di Piave Servizi S.p.A., i suddetti parametri potranno essere modificati in relazione a valutazioni specifiche inerenti la tipologia e provenienza del rifiuto con lo scopo di individuare i parametri caratterizzanti il processo che li ha generati.

	Allegato n. 3 Criteria e indicazioni per la presentazione della fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa per il conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti da PIAVE SERVIZI S.p.A.	27/04/2023
		REV. 0
		Pag. 1 di 1

Oggetto: art. 4 – Autorizzazione allo scarico dei liquami e/o rifiuti speciali liquidi – del “Regolamento per il conferimento di liquami e/o rifiuti speciali liquidi presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A.”

Fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa. Criteri e indicazioni.

Si riporta di seguito la **Tabella** in cui sono indicati gli importi della fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa che i soggetti interessati dovranno presentare a Piave Servizi S.p.A. secondo le modalità e i termini indicati all’art. 4, punto n. 3 del citato Regolamento.

In particolare, si evidenzia che:

- gli importi riportati sono stati previsti in relazione ai quantitativi annui di rifiuti (CER 200306 - CER 200304 – CER 190805) che il soggetto interessato ha dichiarato di conferire presso gli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.p.A. nella domanda di autorizzazione presentata;
- il soggetto interessato potrà presentare a Piave Servizi S.p.A. un’unica fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa anche a fronte della presentazione della domanda di autorizzazione al conferimento presso n. 2 impianti di depurazione (Conegliano e Quarto d’Altino);
- le garanzie finanziarie in oggetto dovranno essere presentate a Piave Servizi S.p.A. entro il termine di decadenza di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di autorizzazione e dovranno essere mantenute valide per tutta la durata del provvedimento;
- le garanzie finanziarie in oggetto dovranno riportare in appendice il numero dell’autorizzazione al conferimento rilasciato da Piave Servizi S.p.A. con apposita comunicazione di accoglimento della domanda di autorizzazione.

Tabella

Quantità annua di rifiuti (CER 200306 - CER 200304 – CER 190805) da conferire agli impianti di Piave Servizi (t)		Importo Fidejussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa
da	a	
0	1.000	€ 30.000,00
1.001	3.000	€ 40.000,00
3.001	oltre 3.000	€ 50.000,00